



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2010, proposto da:

_____ rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Maria La Scala e Maria Teresa Di Venere, con domicilio eletto presso Antonio Maria La Scala in Bari, alla via Melo n.205;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; Ministero della Difesa, Direzione Generale Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della decisione (decreto) n. 0292/III/-7/2010 di prot. avente ad oggetto: sospensione precauzionale dal servizio a titolo discrezionale resa, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, dal direttore generale, Generale di corpo d'armata _____, della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa in data 12.7.2010, notificata in data 29.7.2010;
-di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via *incidentale* dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Daniela Marzano, su delega dell'avv.A.M.La Scala, l'avv.M.T.Di Venere e l'avv. dello Stato F.Manzari;

-considerata l'intempestività della misura cautelare adottata e rilevato che pende ricorso per Cassazione;

-ritenuto sussistere il danno grave ed irreparabile soprattutto sotto il profilo economico;

P.Q.M.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

accoglie e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento gravato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12.10.2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO